



TRIBUNALE DI SPOLETO
UFFICIO FALLIMENTARE

OGGETTO: INDICAZIONI OPERATIVE SUL CONTENUTO DELLE RELAZIONI AFFERENTI LO STATO DELLE PROCEDURE DA TRASMETTERE, SU RICHIESTA DELL'UFFICIO, AL GIUDICE DELEGATO.

È noto come la disciplina dettata dalla Legge Pinto in materia di equa riparazione per l'irragionevole durata del processo trovi applicazione anche alle procedure fallimentari, atteso che la nozione di procedimento di cui all'art. 6 par. 1 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, secondo l'interpretazione fornita anche dalla Corte di Strasburgo, si riferisce anche ai procedimenti esecutivi ed in via generale a tutti i processi che appartengono alla giurisdizione e che sono condotti sotto la direzione e la vigilanza di un giudice, a garanzia della legittimità del loro svolgimento.

La Suprema Corte ha fatto riferimento alla peculiare complessità delle procedure fallimentari, osservando che: *“In tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo, non essendo possibile predeterminare astrattamente la ragionevole durata del fallimento, il giudizio in ordine alla violazione del relativo termine richiede un adattamento dei criteri previsti dalla legge 24 marzo 2001, n. 89, e quindi un esame delle singole fasi e dei subprocedimenti in cui la procedura si è in concreto articolata, onde appurare se le corrispondenti attività siano state svolte senza inutili dilazioni o abbiano registrato periodi di stallo non determinati da esigenze ben specifiche e concrete, finalizzate al miglior soddisfacimento dei creditori concorsuali.*

A tal fine, occorre tener conto, innanzitutto, del numero dei soggetti falliti, della quantità dei creditori concorsuali, delle questioni indotte dalla verifica dei crediti, delle controversie giudiziarie innestatesi nel fallimento, dell'entità del patrimonio da liquidare e della consistenza delle operazioni di riparto (si veda sul punto Cass., 02.04.2008, n. 8497).

Ed ancora la Corte di Cassazione, sempre in tema di ragionevole durata del processo, ha previsto che *“La ragionevole durata delle procedure fallimentari può essere stimata in cinque anni per quelle di media complessità, elevabile fino a sette anni allorché il procedimento si presenti notevolmente complesso; ipotesi, questa, ravvisabile in presenza di un numero elevato di creditori, di una particolare natura o situazione giuridica dei beni da liquidare (partecipazioni societarie, beni indivisi ecc.), della proliferazione di giudizi connessi alla procedura, ma autonomi e quindi a*

loro volta di durata condizionata alla complessità del caso, oppure della pluralità delle procedure concorsuali interdipendenti”(così Cass., 19.05.2015, n. 10233).

La crescente esigenza per l’Ufficio di evadere ripetute richieste di relazionare sullo stato delle procedure più risalenti, a fronte del proliferare di richieste di equa riparazione da parte di terzi o dei medesimi soggetti falliti, in uno alla costante necessità per il giudice delegato di esercitare, autonomamente, il proprio potere/dovere di vigilanza di cui all’art. 25 l.f. oggi confluito nell’art. 123 CCII, conducono alla diramazione della presente Circolare a tutti i Curatori, affinché gli stessi abbiano specifica contezza del contenuto minimo delle informazioni che essi dovranno eventualmente fornire in occasione delle richieste del G.D. di relazionare sullo stato delle procedure.

Tanto, al fine di offrire concreto riscontro della correttezza e puntualità degli adempimenti posti in essere dalla Curatela a partire dal momento dell’accettazione dell’incarico.

Resta inteso, invero, come le informazioni che qui interessano coincidono, in gran parte, con quelle che dovrebbero formare oggetto di specifica condivisione con il G.D. ed i creditori al momento del deposito dei rapporti riepilogativi semestrali, il cui contenuto “minimo” è già stato indicato nella precedente Circolare sui rapporti riepilogativi diramata a tutti i Curatori.

Va da sé, pertanto, che laddove si siano esaustivamente esplicitati tutti i contenuti che seguono nei rapporti periodici di volta in volta depositati, il Curatore – a fronte della richiesta di relazionare sullo stato della procedura – si limiterà a riportare, compilando il modello che segue, tutte le informazioni periodiche trasmesse agli organi della procedura, con evidente semplificazione del lavoro da svolgere.

Tanto chiarito, a fronte della eventuale richiesta del G.D. di relazionare sullo stato della procedura, il Curatore dovrà esplicitamente:

- 1) dare atto dell’avvenuto espletamento dei seguenti incombeni (riscontrandone ognuno):
 - convocazione del fallito o del legale rappresentante della società fallita;
 - apposizione dei sigilli ex art. 84 L.F. con la redazione di un verbale e la realizzazione di fotografie dei beni (finalizzate alla conservazione dei beni, in relazione sia alla loro eventuale deperibilità che al rischio di furto o di incendio);
 - redazione dell’inventario ex art. 87 L.F.;
 - richiesta di accesso al servizio di “cassetto fiscale”;
 - acquisizione ed esame delle scritture contabili;
 - individuazione dei creditori e dei debitori;
 - accertamenti presso il PRA e conservatoria;
 - trascrizione della sentenza di fallimento ex art. 88 L.F. in presenza di beni immobili e beni mobili iscritti in pubblici registri;

- predisposizione del libro giornale del fallimento ex art. 38 L.F., che deve essere vidimato da almeno un componente del comitato dei creditori, se costituito, trovando in caso contrario applicazione il principio di cui all'art. 41 comma 4 L.F.;
 - redazione del programma di liquidazione ex art. 104 ter l.f., il quale costituisce lo strumento ideale per pianificare le modalità ed i termini previsti per la realizzazione dell'attivo;
 - deposito dei rapporti riepilogativi periodici di cui all'art. 33 comma 5 L.F., provvedendo ad indicare tutte le informazioni raccolte ed a specificare i motivi che ostano alla chiusura della procedura (ad esempio l'esistenza di procedimenti pendenti e lo stato degli stessi, ovvero le attività di liquidazione dell'attivo ancora da espletare o in corso), sì da consentire una verifica dei tempi e dei modi di liquidazione previsti nel programma ex art. 104 ter L.F. 1;
- 2) chiarire quale sia il termine indicato nel programma di liquidazione per il completamento delle operazioni di liquidazione dell'attivo e se il predetto sia o meno inutilmente spirato;
- 3) chiarire se nel programma di liquidazione siano state indicate eventuali azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie.

In caso affermativo, per ognuna di dette azioni, ove già intraprese, il medesimo Curatore vorrà specificare:

- numero di ruolo ed autorità giudiziaria competente;
- oggetto del contenzioso, stato della procedura (es. fase istruttoria, decisoria), se la Curatela sia parte attrice o convenuta;
- ultima udienza tenutasi, quella di prossimo rinvio ed i relativi incombenzi;
- tempi (anche solo stimati) di ultimazione del giudizio (anche in considerazione della possibile previsione di un calendario delle udienze effettuato dal magistrato istruttore del relativo procedimento);
- nominativo del legale che segue la procedura.

Per quanto possibile, dovrà essere allegata relazione del legale incaricato aggiornata con riferimento a ciascuna procedura ad esso assegnata.

In relazione ai medesimi giudizi pendenti o da intraprendere il Curatore vorrà specificamente dare conto del percorso logico motivazionale seguito per ritenerne la convenienza per la procedura fallimentare.

In particolare, si vorranno espressamente evidenziare le ragioni che escludono la natura “infruttuosa” dei relativi giudizi: si chiarisce come la causa va considerata infruttuosa quando la pendenza del relativo procedimento, sia pure nell'ipotesi di esito favorevole della stessa, non porterà alcun vantaggio di tipo economico alla procedura (ad esempio per impossidenza del debitore), evidenziando il Curatore espressamente di avere già verificato anche mediante accesso alle banche dati la possibile e concreta recuperabilità di eventuali crediti nei confronti delle controparti processuali.

Il Curatore vorrà altresì dare conto di avere escluso che ciascuno dei giudizi intrapresi o da intraprendere possano considerarsi “svantaggiosi”: tale evenienza (ovviamente da scongiurare) ricorre quando – anche nell’ipotesi di esito vittorioso e di fruttuoso ricavato – esso consentirà il pagamento dei creditori privilegiati in misura minimamente apprezzabile ovvero il soddisfacimento di una percentuale irrisoria in favore della massa dei creditori chirografari.

Al riguardo, il Curatore dovrà dare atto di aver escluso tale evenienza prima della instaurazione del giudizio e di aver valutato accuratamente se la pendenza del giudizio giustifichi il protrarsi della procedura;

4) chiarire se abbia efficacemente vigilato sull’operato dei delegati e coadiutori di cui all’art. 32 L.F.: spetta, infatti, al curatore controllare il corretto e tempestivo espletamento dei compiti demandati a coadiutori e delegati, nonché sollecitare lo svolgimento dell’incarico nel caso vi siano ritardi ovvero richiedere la sostituzione del professionista nominato nel caso di negligenza o lentezza ingiustificate;

5) dare espressamente conto della sussistenza attuale e/o precedente di somme disponibili, secondo la disposizione di cui all’art. 110 L.F., per l’esecuzione dei riparti, anche parziali.

Ove siano stati eseguiti riparti parziali, si vorranno indicare le relative date, gli importi distribuiti ed in favore di quali categorie di creditori, ricordandosi come l’effettuazione di riparti parziali consente di interrompere il decorso degli interessi riconosciuti sui crediti privilegiati ed incide sul diritto al risarcimento del danno da eccessiva durata del processo (per questo richiedendosene la relativa specifica al Curatore).

In caso di mancata effettuazione di riparti, vorrà il Curatore evidenziarne espressamente le motivazioni, ad esempio, per l’assenza di liquidità tali da rendere utile ed economica la distribuzione delle somme tra i creditori ammessi;

6) chiarire le ragioni che ostano alla ultimazione delle operazioni di liquidazione dell’attivo, riscontrando espressamente, ad esempio, di avere effettivamente proceduto alla verifica delle reali possibilità di vendita dei beni anche attraverso un’attenta analisi della relazione fornita dall’esperto nominato sullo stato dei predetti beni e sulle possibilità di vendita in sede fallimentare;

7) chiarire se si sia o meno valutata la possibilità di richiedere la non acquisizione all’attivo dei beni di cui al comma 8 dell’art. 104 ter l.f., disposizione che prevede che il curatore possa non acquisire all’attivo ovvero rinunciare alla liquidazione di uno o più beni, se l’attività di liquidazione appaia manifestamente non conveniente, previa necessaria autorizzazione del comitato dei creditori, o del giudice delegato in via sostitutiva. Si evidenzia come lo scopo della suddetta disposizione, ispirata a criteri di economicità e speditezza, sia quello di evitare l’acquisizione di beni la cui liquidazione non appaia conveniente in ragione delle loro caratteristiche, collocazione, obsolescenza e situazione giuridica. La valutazione va fatta anche tenendo conto dei costi che si dovrebbero affrontare per inventariare i beni e poi liquidarli, ed in particolare del rischio di produrre debiti in prededuzione per

l'esigenza di provvedere al loro mantenimento ovvero per le imposte e tasse da pagare che potrebbero compromettere l'utilità complessiva del presumibile realizzo di vendita: al riguardo, il Curatore vorrà espressamente relazionare circa l'effettivo compimento di detta valutazione in relazione ad eventuali beni rimasti invenduti, chiarendosi come la puntuale applicazione della disposizione richiamata contribuisce ad abbreviare i tempi di chiusura delle procedure fallimentari, evitando di tenere aperti per molti anni procedimenti il cui unico scopo sia concludere la vendita di immobili che si rivelano all'esito invendibili;

8) dare conto delle particolari ed eventuali ragioni di complessità della procedura tali da innalzare il termine c.d. medio di prevedibile durata, fornendo specifiche indicazioni relative:

- al numero dei soggetti falliti;
- alla quantità dei creditori concorsuali;
- alle particolari questioni indotte dalla verifica dei crediti;
- alle controversie giudiziarie innestatesi nel fallimento (e di cui sopra);
- all'entità del patrimonio da liquidare;
- alla consistenza delle operazioni di riparto;

9) concludere specificamente ed espressamente chiarendo, in definitiva, quali siano le cause ostative alla chiusura della procedura, sia avuto riguardo alle operazioni di liquidazione dell'attivo sia agli eventuali giudizi in corso, con previsione motivata dei possibili tempi di ultimazione dei relativi incombenzi.

Tanto osservato, al fine specifico di ottenere una puntuale ed esaustiva risposta a quanto richiesto, si reputa di mettere a disposizione dei Curatori il seguente schema di relazione affinché gli stessi ne facciano utilizzo ogni qualvolta il Giudice Delegato, come sopra evidenziato, esercitando il potere di vigilanza che la legge gli riconosce, ritiene necessario acquisire una relazione del curatore, sia a seguito di richiesta di relazione ai fini della procedura di cui alla Legge Pinto in materia di equa riparazione per l'irragionevole durata del processo nonché, più in generale, al fine del monitoraggio dello stato della procedura.

A tal proposito, dunque, il Curatore dovrà rispondere alla richiesta di relazione del Giudice Delegato seguendo le indicazioni di cui alla tabella seguente, salvo ulteriori approfondimenti e aggiunta di informazioni che ritiene opportuno inserire al fine di ottemperare alla richiesta del Giudice.

Nello specifico, la tabella n. 1 è volta ad evidenziare gli adempimenti assolti dal curatore, con indicazione della data di esecuzione, nonché di eventuali note che il curatore ritiene opportuno inserire, ovvero nei casi specificamente indicati, di informazioni aggiuntive che il Giudice

Delegato ritiene opportuno acquisire al fine di un corretto e completo monitoraggio dello stato della procedura.

Le tabelle nn. 2, 3 e 4 devono essere completate dal curatore per approfondire il contenuto della risposta affermativa offerta in relazione alla richiesta di compimento di talune iniziative e/o specifici atti posti in essere dal Curatore in esecuzione del programma di liquidazione (nella specie, azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie da esercitare e quelle esercitate, riparti parziali e/o finali, tentativi di vendita). Nel caso di risposta negativa e, dunque, di non dovuta compilazione della tabella, il curatore potrà eliminare le relative “caselle” dal file oppure lasciarle vuote.

La tabella n. 5 è volta invece ad evidenziare il grado di complessità della procedura che osta alla sua definizione. Il grado di complessità, come dettagliato, deve essere valutato sulla base dei criteri ivi indicati che il curatore dovrà indicare.

Nella compilazione del file il curatore potrà eliminare le parti che ritiene di non dover compilare (nelle premesse di cui sopra), ivi inclusa la presente nota metodologica; potrà altresì inserire nella sezione allegati l’elenco della documentazione che intende allegare alla relazione.

Ai fini di una maggiore fruibilità dello schema, si pregano i curatori di non modificare le parti “preimpostate” dello schema, così da garantire l’uniformità delle relazioni e una maggiore fluidità nel lavoro riservato al Giudice Delegato.

Di seguito sono trasmessi gli schemi relativi alle tabelle sopra indicate.

Si ringrazia per la collaborazione.

Spoletto, 28.05.2024

Il Giudice delegato

Dott.ssa Sara Trabalza

RELAZIONE DEL CURATORE

Fallimento n. ____/____ - Inserire nominativo

Curatore: _____

Giudice Delegato: Dott.ssa Sara Trabalza

Data richiesta della relazione: _____

Finalità della relazione richiesta: Scegliere un elemento.

Tabella n. 1 – Schema generale dello stato della procedura

ADEMPIMENTO	SI/NO	DATA ADEMPIMENTO	NOTE
Convocazione del fallito o del legale rappresentante della società fallita	Scegliere un elemento.	Fare clic o toccare qui per immettere una data.	
Apposizione dei sigilli ex art. 84 L.F. con la redazione di un verbale e la realizzazione di fotografie dei beni, finalizzate alla conservazione dei beni, in relazione sia alla loro eventuale deperibilità che al rischio di furto o di incendio	Scegliere un elemento.	Fare clic o toccare qui per immettere una data.	
Redazione dell'inventario ex art. 87 L.F.	Scegliere un elemento.	Fare clic o toccare qui per immettere una data.	
Richiesta di accesso al servizio di "cassetto fiscale"	Scegliere un elemento.	Fare clic o toccare qui per immettere una data.	
Acquisizione ed esame delle scritture contabili	Scegliere un elemento.	Fare clic o toccare qui per immettere una data.	
Individuazione dei creditori e dei debitori	Scegliere un elemento.	Fare clic o toccare qui per immettere una data.	
Accertamenti presso il PRA e conservatoria	Scegliere un elemento.	Fare clic o toccare qui per immettere una data.	

Trascrizione della sentenza di fallimento ex art. 88 L.F. in presenza di beni immobili e beni mobili iscritti in pubblici registri	Scegliere un elemento.	Fare clic o toccare qui per immettere una data.	
Predisposizione del libro giornale del fallimento ex art. 38 L.F., vidimato da almeno un componente del comitato dei creditori, se costituito, trovando in caso contrario applicazione il principio di cui all'art. 41 comma 4 L.F.	Scegliere un elemento.	Fare clic o toccare qui per immettere una data.	
Programma di liquidazione	Scegliere un elemento.	Fare clic o toccare qui per immettere una data.	Indicare termine indicato nel programma di liquidazione per il completamento della liquidazione dell'attivo.
Azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie da esercitare e quelle esercitate	Scegliere un elemento.	Fare clic o toccare qui per immettere una data.	<u>In caso negativo, specificare le ragioni che giustificano il mancato esercizio di tali azioni.</u> <u>In caso positivo, compilare la tabella n. 2 che segue.</u>
Rapporti riepilogativi ex art. 33 l.f.	Scegliere un elemento.	Fare clic o toccare qui per immettere una data.	Indicare se sono stati depositati tutti con regolarità ovvero eventuali mancanze e ritardi
Apertura c/c	Scegliere un elemento.	Fare clic o toccare qui per immettere una data.	Indicare la somma disponibile sul c/c come da ultimo estratto conto disponibile
Riparti parziali e/o finali	Scegliere un elemento.	Fare clic o toccare qui per immettere una data.	<u>In caso negativo, specificare le ragioni che giustificano il mancato svolgimento di riparti parziali.</u> <u>In caso positivo, compilare la tabella n. 3 che segue.</u>
Esperimenti tentativi di vendita dell'attivo	Scegliere un elemento.	Fare clic o toccare qui per immettere una data.	<u>In caso di esperimenti, compilare la tabella n. 4 che segue.</u>
.....	Scegliere un elemento.	Fare clic o toccare qui per immettere una data.	
.....	Scegliere un elemento.	Fare clic o toccare qui per immettere una data.	
.....	Scegliere un elemento.	Fare clic o toccare qui per immettere una data.	

.....	Scegliere un elemento.	Fare clic o toccare qui per immettere una data.	
-------	------------------------	---	--

Tabella n. 2 – Riepilogo azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie da esercitare e quelle esercitate		
1	Numero RG	
	Oggetto del contenzioso	
	Stato della procedura (es. fase istruttoria, decisoria, ecc..)	
	Ruolo Curatela (attore, convenuto, ecc..)	
	Data ultima udienza tenutasi, quella di prossimo rinvio ed i relativi incombeni	
	Tempi (anche solo stimati) di ultimazione	
	Nominativo del legale che segue la procedura	
	Percorso logico motivazionale seguito per ritenerne la convenienza per la procedura fallimentare	
	Ragioni che escludono la natura “infruttuosa” del giudizio	
	Ragioni che escludono l’esito “svantaggioso” del giudizio	
2	Numero RG	
	Oggetto del contenzioso	
	Stato della procedura (es. fase istruttoria, decisoria, ecc..)	
	Ruolo Curatela (attore, convenuto, ecc..)	
	Data ultima udienza tenutasi, quella di prossimo rinvio ed i relativi incombeni	
	Tempi (anche solo stimati) di ultimazione	
	Nominativo del legale che segue la procedura	
	Percorso logico motivazionale seguito per ritenerne la convenienza per la procedura fallimentare	
	Ragioni che escludono la natura “infruttuosa” del giudizio	

	Ragioni che escludono l'esito "svantaggioso" del giudizio	
3	Numero RG	
	Oggetto del contenzioso	
	Stato della procedura (es. fase istruttoria, decisoria, ecc..)	
	Ruolo Curatela (attore, convenuto, ecc..)	
	Data ultima udienza tenutasi, quella di prossimo rinvio ed i relativi incombeni	
	Tempi (anche solo stimati) di ultimazione	
	Nominativo del legale che segue la procedura	
	Percorso logico motivazionale seguito per ritenerne la convenienza per la procedura fallimentare	
	Ragioni che escludono la natura "infruttuosa" del giudizio	
	Ragioni che escludono l'esito "svantaggioso" del giudizio	
4	Numero RG	
	Oggetto del contenzioso	
	Stato della procedura (es. fase istruttoria, decisoria, ecc..)	
	Ruolo Curatela (attore, convenuto, ecc..)	
	Data ultima udienza tenutasi, quella di prossimo rinvio ed i relativi incombeni	
	Tempi (anche solo stimati) di ultimazione	
	Nominativo del legale che segue la procedura	
	Percorso logico motivazionale seguito per ritenerne la convenienza per la procedura fallimentare	
	Ragioni che escludono la natura "infruttuosa" del giudizio	
	Ragioni che escludono l'esito "svantaggioso" del giudizio	
...		

Tabella n. 3 – Riepilogo riparti parziali e/o finali compiuti		
1	Data del riparto	

	Tipo di riparto (parziale, finale)	
	Importo totale distribuito	
	Categoria di creditori beneficiari	
2	Data del riparto	
	Tipo di riparto (parziale, finale)	
	Importo totale distribuito	
	Categoria di creditori beneficiari	
3	Data del riparto	
	Tipo di riparto (parziale, finale)	
	Importo totale distribuito	
	Categoria di creditori beneficiari	
4	Data del riparto	
	Tipo di riparto (parziale, finale)	
	Importo totale distribuito	
	Categoria di creditori beneficiari	
...		

Tabella n. 4 – Riepilogo esperimento tentativi di vendita		
1	Bene	
	Tipo di vendita	
	Eventuale ausiliario nominato	
	Date dei tentativi di vendita con indicazione dei rispettivi ribassi	
	Prossime date previste per la vendita	
	Esito positivo/negativo allo stato attuale	
	Ragioni che escludono l'ipotesi di richiedere la non acquisizione all'attivo dei beni di cui al comma 8 dell'art. 104 ter l.f.,	
2	Bene	
	Tipo di vendita	
	Eventuale ausiliario nominato	
	Date dei tentativi di vendita con indicazione dei rispettivi ribassi	
	Prossime date previste per la vendita	

	Esito positivo/negativo allo stato attuale	
	Ragioni che escludono l'ipotesi di richiedere la non acquisizione all'attivo dei beni di cui al comma 8 dell'art. 104 ter l.f.,	
3	Bene	
	Tipo di vendita	
	Eventuale ausiliario nominato	
	Date dei tentativi di vendita con indicazione dei rispettivi ribassi	
	Prossime date previste per la vendita	
	Esito positivo/negativo allo stato attuale	
	Ragioni che escludono l'ipotesi di richiedere la non acquisizione all'attivo dei beni di cui al comma 8 dell'art. 104 ter l.f.,	
4	Bene	
	Tipo di vendita	
	Eventuale ausiliario nominato	
	Date dei tentativi di vendita con indicazione dei rispettivi ribassi	
	Prossime date previste per la vendita	
	Esito positivo/negativo allo stato attuale	
	Ragioni che escludono l'ipotesi di richiedere la non acquisizione all'attivo dei beni di cui al comma 8 dell'art. 104 ter l.f.,	
...		

Tabella 5 - Analisi del grado di complessità della procedura

<i>Fornisca il curatore le ragioni di complessità della procedura tali da innalzare il termine c.d. medio di prevedibile durata, fornendo specifiche indicazioni relative:</i>	
Al numero dei soggetti falliti	
Alla quantità dei creditori concorsuali	
Alle particolari questioni indotte dalla verifica dei crediti	
Alle controversie giudiziarie innestatesi nel fallimento (e di cui sopra)	
All'entità del patrimonio da liquidare	

Alla consistenza delle operazioni di riparto	
Data prevista di chiusura della procedura	

Allegati:

1.
2.

_____ , _____

Il Curatore
